



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, 13 cap 25040
protocollo@pec.comune.gianico.bs.it

FAX 0364 535261
Tel. 0364 531570

Oggetto: Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali 2026/2030 – Procedura ID 210124016 –

FAQ N.1

Al fine di consentire una corretta valutazione economica da parte degli operatori economici si mette a disposizione la stima degli importi delle entrate oggetto di riscossione comprensive della stima del numero delle posizioni oggetto di affidamento, suddivise per tipologia:

Tipologia entrata	Ipotesi incassi/anno	Numero posizioni
Entrate tributarie (Imu – Tari)	20.000,00	18
Sanzioni al codice della Strada e sanzioni amministrative	3.000,00	5
Altre entrate extra tributarie (canone unico patrimoniale ex Tosap, affitti)	2.000,00	3
Totale	25.000,00	26

FAQ N. 2

Si precisa che la ripetizione ai debitori delle spese postali e di notifica, e dei diritti per le procedure cautelari ed esecutive, avverrà nelle misure stabilite dal D. M. 14 aprile 2023.

FAQ N. 3

Si riporta l'Articolo 4, comma 4, del Capitolato:

"rimarranno invece a carico del concessionario le sopracitate spese di cui ai commi 3 e 4 qualora non vengano recuperate dal debitore moroso, nonché quelle sostenute per il recupero di somme successivamente oggetto di discarico per inesigibilità."

Si intende: "Alle spese elencate nei commi precedenti (commi 2 e 3)".

FAQ N. 4

Al comma 7 dell'art. 4 del Capitolato è indicato che:

"le spese relative alle procedure esecutive addebitate al contribuente moroso ma non recuperate, nonché quelle sostenute per il recupero di somme successivamente oggetto di discarico per inesigibilità sono addebitate all'Ente nel caso in cui il carico delle entrate venga annullato per effetto di un provvedimento di sgravio dovuto ad errore del Comune; oppure in

caso di accertata inesigibilità previa giustificazione e rendicontazione, ai sensi dell'art. 1, comma 803, lett. a) e b) della legge 160/2019."

Si chiarisce in modo univoco quanto segue:

- a. le spese postali e di notifica saranno rimborsate all'aggiudicatario sia in caso di pagamento da parte di soggetti debitori, sia in caso di discarico di inesigibilità da parte dell'Ente, nelle misure stabilite dal D. M. 14 aprile 2023;
- b. i diritti di procedura cautelare ed esecutiva saranno rimborsate all'aggiudicatario sia in caso di pagamento da parte di soggetti debitori, sia in caso di discarico di inesigibilità da parte dell'Ente, nelle misure stabilite dal D. M. 14 aprile 2023.

FAQ N. 5

Si chiarisce che:

- la cura del contenzioso riguarda esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario stesso con esclusione delle attività ed atti di competenza dell'Ente;
- eventuali spese di giudizio di competenza dell'Ente e/o spese di lite a cui l'Ente impositore dovesse essere condannato, restano a carico dell'Ente impositore stesso.

FAQ N. 6

Il termine entro il quale il Comune procederà al discarico delle posizioni ritenute inesigibili è di 5 anni. Trascorso tale termine le posizioni possono ritenersi automaticamente discaricate.

FAQ N. 7

Gli oneri di riscossione di spettanza al concessionario a carico del debitore ex art. 1, co. 803, lettera a), Legge 27 dicembre 2019, n. 160, non sono previsti e non si intendono qui confermati, salvo ulteriori e successivi chiarimenti normativi.

FAQ N.8

La stipula del contratto avverrà con scrittura privata, pertanto non sono previsti diritti di rogito. Resteranno a carico del concessionario le marche da bollo da apporre sul contratto.

FAQ N. 9

La procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 dovrà essere effettuata a discrezione del Concessionario, qualora ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia ed efficienza.

Gianico, 20/11/2025

Il R.U.P.

Laura Rinaldi